

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO

ART. 1 – Gemellaggi

1- Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.

ART. 2 - Caratteristiche della città gemella

1- Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Fabriano per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.

2- Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 3 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

1- Ogni Gemellaggio deve essere confermato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

2- I Gemellaggi non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono considerati decaduti per la città.

I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

ART. 4 – Stipula

1- Gli effetti del Gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

2- Il Sindaco del Comune di Fabriano può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale istitutiva del gemellaggio

ART. 5 – Attività

1- Il Comune di Fabriano sviluppa i Gemellaggi favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Fabriano sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Il Comune promuove altresì la conoscenza della città gemellata, favorendo le relazioni fra i cittadini.

2- I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni, da determinare con specifica delibera sentito il parere del competente Comitato di cui al successivo art.7, nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi ritenuti possibili.

ART. 6 – Dotazioni

1- Il bilancio del Comune di Fabriano individua uno specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive.

ART. 7 - Comitato di Gemellaggio

1- Il Sindaco nomina con proprio provvedimento un Comitato composto da un rappresentante di ciascun Gruppo Consiliare, anche non consigliere, indicato dal relativo gruppo. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative.

2- Il Presidente del Comitato, eletto dai componenti al proprio interno, con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Fabriano in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da rapporto di gemellaggio.

3- Il Comitato elegge altresì un vice presidente scelto tra i rappresentanti dei Gruppi di minoranza.